

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI

Anno VIII — Vol. XII

Domenica 13 Marzo 1881

N. 358

IL CONGRESSO PER LA RIFORMA DEL CREDITO FONDIARIO

Mentre scriviamo, il Congresso per la riforma del credito fondiario tiene in Roma le sue sedute, incominciate il dì 9 corrente.

Fanno parte del Congresso i rappresentanti degli otto Istituti di credito fondiario italiani e i membri della commissione nominata *ad hoc* per decreto reale; nè è escluso che il congresso chiami ad intervenire nelle proprie sedute altre persone notoriamente competenti in materia, onde giovare dei loro lumi. Fino da alcuni mesi fa, tutti gli Istituti presentarono al Ministero di Agricoltura e Commercio le proposte concrete che ciascuno di essi giudicò opportune, relative alla riforma in discorso. Nell'*Economista* del 2 e del 16 gennaio noi ne abbiamo riferite e discusse alcune tra le più importanti. Senza tornare sulle cose dette, ne faremo una noi pure, rivolgendola al tempo stesso agli studiosi e ai legislatori.

Tutte quelle già note e le altre che potranno a mano a mano venire presentate, a qual fine sono dirette? A far sì che l'azione del credito fondiario, mediante la correzione delle norme imposte agli Istituti che lo esercitano, divenga più larga, più diffusa, più efficace a beneficio della proprietà immobiliare italiana. Ottimo concetto. Ma quando un fine è universalmente desiderato, se più sieno per avventura i mezzi di conseguirlo, perchè adottarne uno solo anzichè due o parecchi contemporaneamente?

Quello di cui abbisognano i proprietari di fondi per redimere debiti contratti ad interesse usurario o per dedicarsi al miglioramento dell'agricoltura ed all'aumento della produzione, cosa quest'ultima che tanto gioverebbe all'economia nazionale, si è il trovare con facilità danaro a modico interesse e di poterlo restituire gradatamente in un numero d'anni maggiore che sia possibile a mano a mano che le condizioni della loro proprietà vadano migliorando. — A tal fine appunto fu creato il Credito fondiario, istituzione benefica tra quante ne esistono nei paesi civili; ma non è detto che *unicamente* mediante il Credito fondiario ai proprietari sia dato di trovare i capitali di cui abbisognano.

L'Istituto di credito fondiario, funzionando, come è noto, da *intermediario* tra il capitalista e il proprietario, accresce e facilita la disponibilità di cotesti capitali, ma talvolta il proprietario riesce a trovare i capitali necessari, e direttamente, senza siffatta mediazione, e non di rado anzi ha interesse ad evitarla; precisamente come le banche sono un mezzo utilissimo per effettuare lo sconto delle cambiali dei privati, ma non un mezzo necessario, giacchè le o-

perazioni di sconto si fanno pure in gran numero tra privati e privati.

Vediamo infatti che i mutui ipotecari, anco a lungo ammortamento si concludono frequentemente dai proprietari sia con capitalisti sia con istituti di credito di privata fondazione, anco oggidì che il credito fondiario è istituito e funziona da parecchi anni. Perchè i proprietari bisognosi di danaro non ricorrono ad esso tutti quanti? Varie ne sono le ragioni. Prima di tutto i vantaggi di tale istituzione non sono ancora abbastanza noti all'universalità. V'è chi ignora perfino la sua esistenza, v'è poi chi non ne conosce appieno l'organismo e non può valutare interamente l'utilità di servirsene. Ma ciò non è tutto: gli Istituti non hanno fuorchè scarsamente ottemperato alla prescrizione della legge vigente, di stabilire cioè in varie città agenzie proprie in guisa da agevolare le domande di prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario. I mutuatari pertanto che si trovano lontani dalla sede dell'Istituto hanno da superare le difficoltà della distanza, e la perdita di tempo e le maggiori spese in cui incorrono li distolgono spesso dal rivolgersi al credito fondiario per aver danaro a prestito. Non basta: gli Istituti per legge non accordano mutui se non fino all'ammontare della metà del valore dei fondi offerti loro in ipoteca, e in pratica sono oltremodo rigorosi nell'accertamento del valore dei fondi stessi. E non basta ancora: la legge vieta loro di prestare somme inferiori alle L. 1000; con che restano esclusi i prestiti piccoli che sarebbero tanto utili ai piccoli proprietari; e vieta loro parimente di oltrepassare il limite massimo di L. 500,000, di maniera che rimangono impossibili e il riscatto di ingenti debiti contratti a gravose condizioni e la esecuzione di bonificamenti agrari o di lavori edilizi su vasta scala. Nè qui finisce ancora: gli Istituti effettuano i mutui in cartelle fondiarie che il mutuatario deve subito vendere per procurarsi il danaro contante che gli occorre.

Le cartelle vengono date al loro valore nominale di L. 500; ma, fatta eccezione per quelle di uno o due istituti, il prezzo delle quali sul mercato finanziario è al disopra della pari, quelle di tutti gli altri hanno un prezzo notevolmente al disotto; talchè un mutuatario che offra una ipoteca per L. 200,000 e contragga quindi un prestito per la metà di tal somma, riceve cartelle fondiarie pel valore nominale di L. 100,000, ma quando le vende non ne ricava fuorchè L. 90,000, per esempio, e spesso anco meno. Agli altri inconvenienti che sono da deplorarsi, si potrebbe aggiungere quello della gravità delle spese accessorie che sono a carico del mutuatario; spese di registro, di bollo, di ipoteca, di redazione del contratto, ecc. Molti adunque sono gli ostacoli che

impediscono al credito fondiario di rendersi accessibile a tutti. Ora se, come è innegabilmente desiderabile, si vogliono davvero adottare provvedimenti atti a giovare alla proprietà immobiliare, perchè non far sì che operazioni analoghe a quelle del credito fondiario si compiano anche da istituti che non siano quelli privilegiati? In realtà ciò succede anche adesso, ma bisognerebbe che succedesse in ben più larga misura. Sembrerà strana l'espressione di questo desiderio nel momento presente, in cui si tenta di dare al credito fondiario un'azione più efficace, più largamente benefica che per lo passato, mentre appunto i lavori del congresso intendono a riformare la legge vigente e a togliere gli inconvenienti più sopra lamentati. Ma noi, pur non dubitando che i lavori del congresso siano per riuscire fruttuosi, e che la riforma quando verrà sancita dal Parlamento sia per aumentare di gran lunga i benefici effetti del credito fondiario, crediamo che cotesta istituzione non basterà mai da sola a conseguire *completamente* il fine a cui mira.

Ci paiono da considerarsi le seguenti cose. Uno dei concetti essenziali della legge è quello di impedire, per quanto è possibile, che il danaro tolto a prestito serva a scopo di speculazione. Perciò essa ha stabilito per i mutui il limite massimo di L. 500,000. Noi crediamo che questo possa venire rimosso e portato più in là, come lo credono i rappresentanti di vari istituti; ma è prudenza toglierlo del tutto? Acconsentirà a ciò il Parlamento? E nondimeno quella maggior somma nella quale è sperabile che venga fissato il limite massimo, può lasciare ancora molti bisogni insoddisfatti. In quanto al limite minimo, quand'anco esso venisse tolto, chi ne assicura che gli istituti, alle cui amministrazioni spetta in ogni singolo caso concreto accogliere o respingere le domande di mutui, faranno effettivamente prestiti per somma inferiore alle lire mille? Ci permettiamo dubitare che siano per farne mai. Si prenderanno, senza dubbio, provvedimenti intesi a procurare che il valore reale delle cartelle fondiarie si mantenga abbastanza vicino al loro valore nominale; ma si è sicuri della riuscita? Le cartelle non andranno pur sempre soggette nel loro prezzo alle oscillazioni che si verificano sul mercato finanziario in tutti i titoli di qualunque specie?

Si istituiranno agenzie nei subcentri di ogni regione italiana; ma la loro utilità, benchè indiscutibile, non sarà sempre alquanto limitata se, come è probabile, si affiderà loro soltanto l'incarico di intavolare i preliminari dei contratti di mutuo? Eppoi saranno esse abbastanza attive, mentre in fondo operano per conto d'istituti di pubblica utilità, i quali non hanno per iscopo il lucro, nè hanno azionisti che aspettino interessi ed annui dividendi? Così pure offriranno d'ora innanzi gli Istituti minori difficoltà e minori lentezze nell'accertamento del valore dei fondi, mentre per la ragione detta testè non hanno un bisogno vivo e continuo di concludere il maggior numero possibile di affari? La mancanza di siffatta spinta è indubbiamente una delle cause che hanno reso fin qui relativamente scarse le operazioni degli Istituti fondiari, e poichè cotesta causa è permanente, opiniamo che, ove pure il Credito fondiario possa sviluppare grandemente la propria attività, rimarrà sempre largo margine di operazioni analoghe alle sue agli Istituti di credito di fondazione privata.

Con ciò non vorremmo essere fraintesi, nè vor-

remmo ci si attribuisse l'opinione della necessità d'una assoluta concorrenza tra gli Istituti privati e quelli pubblici e privilegiati.

Il fatto stesso dei privilegi di cui godono questi ultimi esclude la possibilità di una concorrenza esercitata con parità di condizioni. E tra i privilegi di cui non oseremmo chiedere la abolizione sono la facoltà di emettere cartelle e quelli relativi alla procedura. Il vantaggio consistente nella emissione di cartelle per un ammontare eguale a quello dei mutui conclusi, ossia senza limite determinato, non ha bisogno di dimostrazione, tanta è la sua evidenza. Al contrario le Società anonime ed altri Istituti consimili, pel disposto dell'art. 135 del Codice di Commercio, non possono emettere obbligazioni finchè non sia versato l'intero capitale sociale, nè emetterne per un ammontare che ecceda questo capitale versato.

Siffatto privilegio degli Istituti fondiari assicura loro una indiscutibile superiorità. E certamente assai preziosi sono pure i privilegi consistenti nelle deroghe fatte a loro favore, alle norme stabilite dal codice italiano di procedura civile, relative alla espropriazione e al modo di procedere contro i debitori morosi.

Ma v'è inoltre un privilegio che crediamo dovrebbe estendersi a tutti gli istituti che compiono operazioni di mutui ipotecari ed è quello che concerne l'abbonamento alle tasse erariali. Esso non deroga a principii di diritto stabiliti nei codici, ma solo rende più benigne le disposizioni delle leggi fiscali.

La riduzione dei diritti erariali sui mutui ipotecari, da stabilirsi a vantaggio degli istituti di credito di privata fondazione nella stessa misura di quella già esistente per gli istituti fondiari e di quella maggiore da accordarsi loro nelle prossime riforme, è, a parer nostro, una innovazione che il legislatore italiano non dovrebbe avere ripugnanza ad introdurre. Consideriamola in rapporto agli istituti di credito ed alle finanze dello Stato. Per i primi sarebbe un beneficio di valore grandissimo. Basti ricordare che tutte le spese accessorie, tra le quali le tasse erariali, si pagano dal mutuatario, e che dette tasse nel nostro paese sono assai gravi e tali da contribuire a distogliere molti proprietari bisognosi dal prendere danaro a prestito, per indurne che una sensibile riduzione nella misura di esse farebbe crescere di gran lunga la frequenza e l'entità dei mutui ipotecari. In quanto all'erario dello Stato, esso vedrebbe momentaneamente scemato uno de' suoi cespiti d'entrata; ma poichè le tasse miti sono spesso quelle che gittano di più, è lecito supporre che il moltiplicarsi degli affari della natura di quelli di cui discorriamo, in progresso di tempo compenserebbe l'erario della perdita sofferta nei primi anni. Finalmente ove pure questa perdurasse e quando non avesse a essere troppo grave, sarebbe, ci pare, atto provvido per parte dello Stato il rassegnarvisi, considerando che darebbe impulso a un genere di affari tanto utili alla proprietà fondiaria e specialmente a quella agricola che è la base della ricchezza della nazione. — L'opportunità, in genere, di render più lievi le tasse sugli affari è stata più volte ventilata. Ma la riduzione in discorso potrebbe per ora stabilirsi a favore soltanto degli istituti di credito, in favore dei quali militano maggiori ragioni che in favore dei privati. Nessuna occasione ci sem-

bra più adatta di quella in cui si discuterà nelle Camere un progetto di riforma del credito fondiario; perocchè, come dicevamo in principio, se più mezzi vi possono essere per raggiungere il fine di porre la proprietà immobiliare in più felici condizioni, pur attendendo allo studio del principale che è il riordinamento del credito fondiario, non si debbono trascurare gli altri più modesti ma non privi di efficacia. — Il provvedimento che invociamo non potrebbe venir preso in considerazione dall'attuale congresso, il cui programma di lavoro è ormai tracciato; ma lo potrà, quando ne sia il tempo, dai due rami del Parlamento.

ORIGINI DEL CREDITO FONDIARIO IN RUSSIA

III

Mentre gli undici banchi fondiari andavano come vedemmo, affermando la loro posizione ed allargando la loro base, sotto la pressione dei possidenti, i quali esigevano prestiti e preferivano subire una perdita sul corso delle cedole, anzichè assoggettarsi a quelle ancor maggiori che sarebbero derivate dai propri debiti particolari, le banche si videro costrette a proseguire le emissioni correndo l'alea dei prezzi, oppure a sospendere le operazioni fintantochè i banchieri non avessero realizzati i titoli in portafoglio. Si prescelse la prima via; ma in pari tempo ad evitare soverchie oscillazioni nel valore delle cedole si adottò l'espedito seguente. All'atto delle anticipazioni i banchi o acquistavano dai mutuatari i titoli per proprio conto, oppure, riservandosi il diritto alla compra, anticipavano somme prelevate sui fondi disponibili, sino al compimento dei conti, cioè sino all'epoca della realizzazione. Per la qual cosa il bilancio delle Banche ipotecarie cominciò ad aggravarsi poco a poco di cartelle accettate in commissione, le quali, perchè palesavano una grande offerta, influirono ancora più a deprezzarne il corso. All'indizio del 1874, malgrado la recente fondazione (1873) della Banca Centrale del credito fondiario russo, il cui scopo consisteva nell'attirare i capitali esteri in Russia e la quale per così dire ritrò dalla circolazione dei titoli per l'importo di R. 19,658,700, rimanevano ancora presso banchi e banchieri diversi circa 14 milioni rubli e quasi altrettanto in commissione presso le Banche ipotecarie medesime. Questa somma di 28 milioni offerta in vendita e l'attesa di nuove emissioni fecero cadere il corso delle cartelle a 77 per cento alla borsa e più basso ancora nelle transazioni private.

Fa d'uopo notare però che a ciò non furono estranei lo stato generale del mercato monetario su cui si ripercosse la crisi di Vienna, le forti emissioni di cartelle eseguite in quell'anno (intorno a 70 mil. rubli) dagli istituti di credito ipotecario a responsabilità solidale, ed infine le condizioni stesse in cui le banche fondiarie per azioni esercitavano il credito.

Fra queste ultime le principali erano: 1) la facoltà illimitata di emissione; 2) l'ordine di emissione ed il modo di realizzazione delle cartelle; 3) la disparità nei diritti accordati dal Ministero per le finanze alle cedole e obbligazioni delle Società a mutuo credito ed ai titoli delle banche per azioni.

Tali circostanze preoccuparono le banche e furono oggetto di particolare esame nei Congressi tenutisi dai rappresentanti e di provvedimenti importanti.

Nel 1873 eranvi 15 istituti i quali emettevano titoli della medesima indole sulle piazze di Pietroburgo, Mosca e in parte di Odessa. Cinque fra essi avevano già una posizione solida e sicura alle suddette borse e facilmente attiravano a sè i capitali disponibili; gli altri dovevano aprirsi una via attraverso la penuria generale e la preferenza del pubblico per i titoli godenti di maggior credito. Il rimedio stava in una emissione moderata e tardigrada, concordante con le condizioni generali del mercato. Ma a difetto di un criterio direttivo che presiedesse alla istituzione dei banchi in varie regioni dell'impero o d'altra parte di qualsiasi legame fra i medesimi era arduo il regolare le emissioni. Esisteva la convinzione circa la convenienza di stabilire in comune una misura, un limite; bastava soltanto tradurla in pratica. A tale opera si accinse il primo Congresso (1874) dei Banchi ipotecari; frutto dei suoi lavori fu il sistema che fissò di volta in volta l'emissione totale annua dei banchi e stabili la somma parziale di ognuno. In seguito a questa misura, i prezzi delle cartelle si rialzarono, ed i banchi, convinti dell'utilità, usarono di maggior prudenza ancora. Inquantochè la somma totale delle emissioni effettive del 1874 non raggiunse il limite, fissato nel primo Congresso, di 30 milioni rubli, ma valicò appena 19,000,000 rubli. Per gli anni seguenti i risultati furono:

	Limite dell'emissione	Emissione effettiva
1875	36,000,000 ¹⁾ R.	31,806,500
1876	32,900,000 ²⁾	25,324,300

I provvedimenti erano dunque efficaci: le oscillazioni nel valore delle cartelle diminuirono ed i prezzi si elevarono. Senza dubbio l'intervento della Banca Centrale non fu disutile in sul principio; ma anche indipendentemente da esso, le cartelle ipotecarie godono oggi l'intera fiducia dei capitalisti russi.

Siccome la differenza fra il limite dell'emissione e l'effettiva emissione andava crescendo (essa formò 22,810,600 rubli al 1° gennaio 1877), così il terzo Congresso stabilì che, continuando ad applicarsi il sistema adottato in comune, si farebbe astrazione dei residui, cioè delle cartelle non emesse, a decorrere dal 1° gennaio 1877, diguischè la somma della facoltativa emissione costituisse il *maximum* dei titoli da emettersi in un dato anno.

Dicemmo che, contrariamente alla facoltà concessa dagli Statuti alla Società di credito fondiario mutuo, i banchi per azioni fanno prestiti rilasciando dei titoli; ma possono, previo accordo col mutuatario, incaricarsi della realizzazione a prezzo libero, prelevando un diritto di commissione. In pratica questa restrizione diede luogo a gravi inconvenienti. La sede della massima parte delle banche trovandosi distante dalle piazze monetarie e dalle borse; la difficoltà di realizzare i titoli sui luoghi ove esercitano il credito rende talvolta impraticabili le operazioni di prestito. Di solito i mutuatari debbono spedire le cedole a Pietroburgo o Mosca oppure ri-

¹⁾ Col residuo dell'anno precedente (10,945,300) il limite dell'emissione era di 46,945,300 rubli.

²⁾ Ossia coi residui 48,134,900 rubli.

correre alla mediazione dei banchi ipotecari (in commissione) i quali naturalmente si rivolgono alla stessa piazza; locchè produce pessimi effetti sui mercati ove vengono offerti i titoli, stante l'incertezza della maggiore o minore affluenza, sul corso dei prezzi e quindi sugli interessi dei mutuatari. Per rimuovere questi ostacoli le banche, come vedemmo, eseguirono dapprima la vendita anticipata dei titoli ai banchieri privati ed alla Banca centrale; poi, quando questi rifiutarono i loro servizi, ed il governo proibì tale operazione come contraria agli Statuti, incaricandosi della vendita in commissione, principiarono a fare anticipazioni prelevate sui capitali disponibili, visto l'urgente bisogno dei proprietari. Nuovo divieto del Ministero. Infine i banchi tentarono di vendere a banchieri esteri i titoli accettati da loro in commissione, autorizzandoli ad aprire sottoscrizioni; ma il tentativo incontrò la disapprovazione del Ministero. Il quale negò anche la facoltà di aprire pubbliche sottoscrizioni, facoltà vigente per la Società di mutuo credito fondiario. Laonde tutti convennero circa l'opportunità di modificare gli Statuti dei Banchi nel senso di quello della Società mutua; e chiesero in conseguenza di potere contrarre la vendita dei titoli a condizione, adottando le debite cautele; diguisachè i prestiti potessero essere sovvenuti in cartelle fondiarie oppure per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, in moneta. Nell'ultimo caso la Banca avrebbe provveduto all'alienazione delle cartelle, prelevando un diritto di commissione. Sebbene consentente il governo a queste modificazioni sugli Statuti purchè approvate dall'Assemblea generale, la riforma non ebbe luogo (1).

Finalmente una terza categoria di cause, le quali pure influirono, quantunque con minore potenza, sullo stato anormale delle Banche ipotecarie per azioni risiede nella disparità dei privilegi concessi dallo Stato. Così per gli appalti e forniture allo Stato il governo dai contraenti accetta in cauzione le cartelle degli istituti ipotecari, ma per un valore diverso secondochè si tratta di cedole di enti a responsabilità solidaria o di quelle delle banche per azioni. Riguardo ai primi si fa una riduzione di 10 0/0, e riguardo ai secondi di 20 0/0 sur corso medio trimestrale di horsa. Nel favore speciale di cui godono le Società ipotecarie municipali, il Banco di Kherson e la Società di mutuo credito, si scorge un ostacolo alla libera circolazione dei titoli ed un sospetto dannoso al credito delle banche per azioni.

Inoltre le obbligazioni e le cartelle degli istituti a credito mutuo, qualora si riproduca il caso di ripoteca di un immobile già ipotecato presso gli antichi stabilimenti bancari dello Stato, vengono, in seguito ad una disposizione ministeriale, accettate per il loro valore nominale nell'ammortamento del

(1) Forsechè cessò l'urgenza di modificare in questo senso gli Statuti, in seguito alle condizioni più propizie del mercato e all'aumento del corso delle cartelle. D'altronde l'esempio della Società di credito fondiario sembra dovesse trattenere le banche per azioni, e gli azionisti medesimi e renderli più guardinghi, nel proprio interesse; inquantochè i proprietari si sarebbero astenuti di contrarre mutui, se avessero dovuto passare sotto al giogo dei capitalisti. Infine è probabile che col tempo diminuirà la domanda di credito e più particolarmente quella di prestiti in danaro.

capitale; mentre a riguardo delle banche per azioni il trapasso dell'ipoteca ed il relativo ammortamento si operano sulla base di condizioni di prezzo dibattute fra il Ministero delle finanze e la Direzione dei Banchi.

Le banche domandarono per ciò parità di trattamento in questi ed in altri privilegi ancora. Ma le misure surriferite essendo eccezionali e decretate in vista di favorire nei primi tempi lo sviluppo del credito fondiario in Russia, il governo non volle estenderle alle banche per azioni, ma promise di trattare le cartelle di ogni singolo banco, nei due casi menzionati, secondo il grado di fiducia che sapranno ispirare.

Tali sono in breve le cagioni generali del deprezzamento cui andranno soggette le cedole delle banche per azioni. A ciò si aggiunge l'opinione assai diffusa che sforzandosi di fare concorrenza l'una all'altra le banche attirassero clienti con elevare il valore d'estimo delle terre. Sino ad un certo punto l'opinione suddetta era motivata. Dappochè, sia fosse difficile in origine di avere un sistema di estimazione esatta, sia novità della cosa, il mutuatario poteva fare assegno sulla divergenza dei banchi; quindi, aspettando il risultato dell'estimo, contraeva il mutuo con quello degli istituti che accordavagli la maggior somma.

Attualmente ciò riesce impossibile, perchè il Congresso ha elaborato un programma d'istruzioni relativo alla operazione dell'estimo, programma il quale, accettato da tutti i banchi parifica i prezzi normali per le località situate in eguali condizioni. (1)

FELICE ROCCA.

L'INCHIESTA AGRICOLA IN FRANCIA

Nel mese d'aprile del 1879, nel momento in cui la crisi agricola era più intensa ed in cui un gran numero d'agricoltori si lamentavano del presente, e paventavano per l'avvenire, ed i partigiani della protezione approfittavano delle circostanze per portare l'agricoltura alle loro idee, il Ministro d'Agricoltura e Commercio di Francia, invitò la Società Nazionale d'Agricoltura « cioè — dice il Ministro — uno degli organi i più autorevoli dell'industria agricola » a fare un inchiesta fra i suoi membri e fra i suoi numerosi corrispondenti, a fine « di illuminare il Governo sopra la questione di cui si tratta. »

Il signor Levasseur dando conto all'Istituto Francese di Scienze dei risultati di tale inchiesta, dopo avere constatato come da vent'anni a questa parte si abbia avuto aumento sopra quasi tutti i rami di produzione dell'agricoltura, come in fine nell'insieme vi sia un notevole progresso, si domanda quali ne sono le cause?

L'inchiesta le ha chiaramente messe in evidenza. Gli strumenti di agricoltura — dice la Società nelle sue conclusioni — sono stati fortunatamente modificati e perfezionati da vent'anni a questa parte e si sono moltiplicati in una maniera inattesa. Si era fognato innanzi il 1864; dopo il 1861 si è per di

(1) Per queste notizie consultammo gli Statuti delle Società e delle Banche ipotecarie ed i verbali dei Congressi tenutisi dagli istituti di credito fondiario.

più irrigato, incalcinato, marnato, si son meglio preparati i concimi di stalla e si è largamente impiegato gli ingrassi commerciali, particolarmente il fosfato di calce.

Le vie di comunicazione son state grandemente migliorate. Da un lato il lavoro dei campi si è reso più facile e più economico e da un altro i prodotti hanno avuto più larghi sbocchi e si son venduti a prezzi più vantaggiosi.

In vista di tali splendidi risultati, come spiegarsi i lamenti di molti agricoltori senza che esistano dei buoni motivi?

In fatti è rotto in più punti l'equilibrio dell'economia agricola.

Sotto l'influenza della prosperità, il prezzo della terra s'è aumentato, molti dei proprietari non coltivatori ne hanno approfittato, gli uni vendendo più caro i fondi, altri aumentando i fitti; i proprietari di praterie ne profitano ancora.

Ma per i proprietari delle terre da lavoro la situazione non è più la stessa. Il grano, che è il principale prodotto di quelle terre, ha aumentato in quantità, ma è rimasto pressochè agli stessi prezzi di vent'anni fa. Inoltre dopo la soppressione della scala mobile questo prezzo è rimasto più regolare, e il coltivatore, se ha lo svantaggio di venderlo ad un prezzo basso come prima nelle annate d'abbondanza, non ha più il beneficio aleatorio d'un prezzo elevatissimo nelle annate mediocri. E mentre che il prezzo della sua principale risorsa rimane quasi stazionario, ha poi bisogno di più braccia per una coltura più intensiva, e nel tempo stesso, il numero delle braccia disponibili diminuisce; la conseguenza è un aumento nei salari che l'inchiesta stima essere, secondo le regioni, del 20, del 30, del 50, del 100 per 100.

Il prezzo e l'esigenza del nutrimento sono aumentati più rapidamente ancora che i salari, ciò che accresce il costo dei lavori agricoli. Quando a questa difficoltà si aggiungano le difficoltà passeggero di raccolte sfavorevoli come quelle del 1878 e del 1879 non è da meravigliarsi che alcuni affittuari siano in perdita, che stentino a pagare il canone dovuto al proprietario e che, in certe contrade, esso trovi difficilmente un nuovo affittuario per le sue terre vacanti, e che sia costretto a ridurre di qualche cosa il suo prezzo d'affitto.

Il deprezzamento non è generale. Il proprietario che alloga le sue terre a mezzeria non ne potrà esser colpito. Il piccolo proprietario che le coltiva da sè e che si vale poco della mano d'opera salariata, ha i benefici senza i danni della situazione, e i suoi affari prosperano.

Ci è nondimeno rottura d'equilibrio in un gran numero di colture, e questa rottura d'equilibrio è una crisi. Ciò non è senza gravità. Il Levasseur teme che certi proprietari gonfiando la voce per compiangere l'agricoltura nella speranza di ottenere una protezione doganale, non l'abbiano aggravata a loro detrimento personale e non abbiano incoraggiato certi affittuari a dichiarare che non potevano pagare la totalità del fitto pattuito.

E questa una minaccia di decadenza? No, perchè i due fatti principali sono nel numero di quelli di cui una nazione deve felicitarsi: aumento del salario degli operai, e mantenimento, a un saggio moderato, del prezzo del grano, alimento per eccellenza delle famiglie povere.

La Società d'Agricoltura nelle sue conclusioni non esita ad accettare il regime di libertà « perchè — essa dice — è impossibile di rialzare i dazi che colpiscono i prodotti agricoli esteri, poichè questa misura avrebbe per conseguenza di rincarare le derrate necessarie all'alimentazione pubblica; » ma domanda che un regime doganale analogo sia applicato all'industria a fine di stabilire l'uguaglianza, che il sistema delle imposte sia in pari tempo riveduto e l'istruzione sia sparsa nelle campagne.

Nè questi sono i soli rimedi che questa situazione comporta, e che la Società consiglia; perchè da una parte consiglia l'impiego delle macchine nelle grandi colture per controbilanciare l'effetto dell'alzarsi dei salari, dall'altra l'estensione della piccola proprietà e la coltura per il proprietario stesso; due misure sicuramente lodevoli dal punto di vista politico come da quello economico e che possono contribuire a risolvere la crisi e a portare nuovo equilibrio.

Qualunque trasformazione sia destinata a subire l'economia agricola, non c'è mai da disperare della produzione e della rendita della terra, in un paese in cui la popolazione non diminuisce e la ricchezza s'accresce.

RIVISTA MENSILE

DI PUBBLICAZIONI ECONOMICHE ESTERE

Le questione agraria irlandese forma, da parecchio tempo, argomento di studi accurati e profondi non soltanto al di là della Manica, ma eziandio fra gli economisti più distinti del continente. Anche il *Journal des Economistes* ritorna, nel suo ultimo numero, su tale questione e la tratta per esteso, esaminandone le cause naturali e sociali, i danni che ne conseguono e i rimedi proposti. Il signor Fournier de Flaix pone a confronto, nel suo studio, l'Irlanda all'India, e trova enormi inconvergenze nell'una e nell'altra regione, « E così — scrive l'autore — è sotto il dominio del popolo più potente, più ricco, e anche più progredito del nostro tempo che vivono, alle due estremità del globo, sotto climi così contrari, su territori tanto differenti, le popolazioni che, nel nostro secolo furono, con una parte della China, le più tormentate dalla miseria e dalla fame. » E nota che l'Irlanda è il solo paese d'Europa che possa esser esposto ancora agli strazi di una fame: aggiunge, per altro, che il clima vi contribuisce per una gran parte, imperciocchè il clima e la natura del suolo hanno fatta dell'Irlanda una vasta prateria, atta a nutrire più buoi e montoni che uomini. Il Fournier de Flaix divide il suo lavoro in due parti; nella prima, colla scorta degli studi già pubblicati dal Campbell, dal Levi, dal Cliffe Leslie, dal Longfield, e in particolar modo dal Tuke (*Irish distress*), esamina l'attuale regime agrario dell'Irlanda. Egli suddivide questa parte in dodici sezioni, nelle quali considera il clima, il territorio, i *landlords*, la coltura, la produzione agricola, la distribuzione della produzione, la rendita, le evizioni per parte dei *landlords*, il capitale di cui dispone l'Irlanda, la carestia, la miseria, lo stato di vera guerra sociale in cui si trova la popolazione irlandese. Questo capitolo è particolarmente interessante per la gran copia di dati

che vi si trovano inseriti. La seconda parte prende in esame le condizioni di un nuovo regime agrario in Irlanda, e passa in rassegna i vari piani di riforma che furono proposti, non escluso quello della *Land League*, destinata, secondo l'autore, a rendere molti servigi all'Irlanda, qualora essa sappia tenersi sullo stesso terreno legale delle *Trades-unions*. L'autore stesso conclude col proporre una serie di riforme che, secondo lui, sono necessarie per preparare e costituire in Irlanda un regime nuovo, sia dal punto di vista della pace sociale, sia dal punto di vista della produzione. Queste riforme devono essere ad un tempo d'indole economica e giuridica. L'affittanza di 19 anni ha dato, in Scozia, risultati eccellenti; bisogna imporla nell'Irlanda. Se la totalità o metà soltanto del raccolto viene a mancare all'affittaiuolo, sia per casi fortuiti, sia per altre cause legittime, egli potrà domandare una diminuzione del prezzo dell'affitto, a meno che non sia indennizzato dalle raccolte precedenti. Se non è indennizzato il compenso avverrà alla fine dell'affittanza. Il *right of ejection* (diritto d'evizione) è abolito. In caso di vendita del fondo l'acquirente non è che sostituito al venditore nei suoi diritti. L'affittaiuolo potrà, alla scadenza del contratto d'affitto, scegliere fra il rinnovamento del contratto stesso, d'accordo col *landlord*, e l'acquisto del fondo, purchè abbia una superficie di 20 acri almeno, mediante pagamento annuo di un prezzo eguale a 25 volte la rendita e l'interesse del 3 per cento. Queste riforme dovranno poi esser completate da provvedimenti provvisori, alcuni dei quali, i più evidenti, sono dall'autore esposti nel suo studio. Il Fournier de Flaix, sempre animato da sentimenti di viva simpatia per la causa degli affittaiuoli irlandesi, conclude osservando che « l'aristocrazia irlandese non merita alcun riguardo, alcun interesse. Quantunque faccia parte dell'aristocrazia inglese, non bisogna punto confonderla con questa. »

La questione agraria irlandese spinge il marchese di Blandford a portare il suo esame su di un argomento anche più vasto, che abbraccia tutto il Regno Unito, e in un lungo articolo inserito nella *Nineteenth Review* attacca fieramente il monopolio della terra (*The breaking-up of the land monopol*). Dopo aver premesso che la vera causa delle difficoltà agrarie in cui si trova l'Inghilterra va cercata in due cose, nelle leggi economiche e nei metodi attuali dell'agricoltura, egli prende in minuto esame entrambi questi aspetti della questione. Ne conclude che il paterno regime del clero e dei *gentlemen* torna di grave pregiudizio all'indipendenza morale, sociale ed intellettuale della popolazione, e che per conseguenza importa di affrancare l'operaio agricoltore, il contadino, abilitandolo a raggiungere il suo vero posto nella nazione. Poi, soggiunge il Blandford, non domandiamo che si divida e suddivida il suolo, com'è in Francia, com'è nel Belgio e nella Svizzera, e tanto meno poi com'è in Irlanda. Nondimeno, per quanto possa tornare di grave offesa a molti affittaiuoli (*farmers*) il parlar loro francamente — la verità però è meglio di tutto — e bisogna pur che lo diciamo loro, il *gentleman farmer* è una cosa impossibile (*an impossibility*). » Nè condanna meno esplicitamente ogni restrizione legale della libertà in fatto di regime agricolo e di distribuzione del suolo. Le ipoteche debbono esser limitate, resi più facili i trapassi di beni fondiari e ri-

stretta la facoltà di disporre per via testamentaria. In Irlanda debbonsi concedere i tre *F* (*free sale, fair rent and fixity of tenure*). E in Inghilterra, i proprietari possono ben concedere investiture per 50 e 100 anni. L'autore continua ad esporre con molta accuratezza quali siano le rispettive posizioni che occupano i *landlord*, gli affittaiuoli e i contadini, gli uni di fronte agli altri, socialmente considerati. Quindi considera per esteso l'aspetto economico del problema, e suggerisce alla Camera dei Lordi di modificare la sua costituzione e di spogliarsi di quel particolare carattere agrario che riveste, qualora voglia conservare la sua influenza nello Stato. Con una concessione saggia e fatta a tempo, i *pari* liberali riesciranno a cattivarsi la devozione dell'elemento moderato della nazione. Tutti poi approfitteranno del miglioramento portato nelle condizioni del contadino. Il marchese Blandford conchiude ripetendo che bisogna dar soddisfazione alle giuste aspirazioni del popolo e farla finita col monopolio della terra.

Anche il signor Wentworth Webster studia, nella *Fortnightly Review* una questione agraria. Nel suo articolo, che intitola: *Small Farmers in South-western France*, egli prende a considerare le condizioni della proprietà agricola in quel tratto della Repubblica francese che sta fra Baiona e la Valle d'Aspe a settentrione e ad oriente, coi Pirenei e la vallata di Bidassoa a mezzogiorno e l'Atlantico ad occidente. Per il Webster, tutta la questione sta nel numero d'individui che il suolo può realmente alimentare. Nessun podere piccolo può alimentare la famiglia che l'occupa, quand'essa è tutta giunta ad età matura, e tanto meno poi quando arriva alla seconda generazione. Laddove non v'ha emigrazione, sia verso le città, sia verso altri centri di lavoro, sia per nazioni estere, deve esservi miseria; e lo conferma con quanto egli stesso ebbe occasione di sperimentare a Madera e alle Azzorre. Conclude affermando che egli ritiene l'emigrazione come una concomitante necessaria ovunque per una proprietà rurale in prospere condizioni.

Nella *Contemporary Review* il signor John Rae esamina l'indole, lo spirito, le tendenze dei cosiddetti *Socialisti della cattedra*, e trova che essi non sono altro che i rappresentanti tedeschi dei radicali *tory* dell'Inghilterra, quali furono ritratti nelle novelle di lord Beaconsfield. Essi non fanno che un uso molto parco delle dottrine socialiste, e piuttosto propugnano una migliore distribuzione della ricchezza e un uguagliamento progressivo nelle differenze esistenti attualmente nella coltura delle varie classi: sono però ben alieni da qualsiasi ripartizione arbitraria, nè combattono il principio dell'uguaglianza delle fortune. Gli inglesi, osserva il Rae, furono, durante tutta una generazione, socialisti della cattedra per istinto politico. La scuola germanica che porta questo stesso nome arriva alle loro conclusioni per mezzo di una elaborata teoria di politica economica.

Per le riviste principalmente finanziarie, l'argomento che più attrae l'attenzione è la prossima conferenza internazionale monetaria di Parigi. L'*Economist* ritiene che la conferenza non mancherà d'aver luogo e che anche l'Inghilterra non si rifiuterà di prendervi parte: ma non vede però, ben chiaro, ciò che essa potrà farvi. « Non è punto facile, scrive l'autorevole rivista di Londra, di comprendere perchè s'inviti l'Inghilterra a deliberare sulla questione del doppio

tipo. Infatti, essa ha ogni buon motivo per esser contenta del suo sistema monetario, e l'esperienza ha dimostrato che questo sistema corrispondeva benissimo a tutti i suoi bisogni. Che che giudichino conveniente di fare le altre nazioni per conto loro, l'Inghilterra, per parte Sua, non ha che da restar ledele al tipo d'oro. Naturalmente, non possiamo rimanere indifferenti a tutti quei provvedimenti che potessero avere per effetto di rialzare il valore dell'argento. Noi non possiamo associarci alle idee principali delle potenze che hanno provocata la conferenza; ma possiamo mantenerci neutri, e, anzi, fare qualche cosa di più. » Tuttavia, è sempre su alcune insignificanti misure secondarie che l'*Economist* accetta di associarsi.

Anche lo *Statist* dubita dell'utilità della nuova conferenza. Che l'Inghilterra vi partecipi, ciò non vuol dire ch'essa sia disposta a mutare il suo sistema monetario nel senso in cui vorrebbero i fautori del bimetallismo. Lo *Statist* è anti-bimetallista deciso, e, a suo avviso, tutti i governi che propongono conferenze di questo genere e ne sperano qualche vantaggio, si trovano in mezzo ad imbarazzi per causa del loro sistema monetario, senz'avvedersi che questi imbarazzi trovano appunto la loro origine in qualche tentativo di bimetallismo. L'idea di una moneta internazionale non lo seduce punto: non la trova necessaria, anzi non la trova neanche un vantaggio che possa esser messo a confronto coll'interesse capitale che ha ogni nazione di possedere un apparecchio monetario il quale corrisponda alle sue convenienze e soddisfaccia ai suoi bisogni.

P. Leroy Beaulieu si slancia, nell'*Economiste français*, con non meno calore contro i bimetallisti. In fondo, in fondo, cosa significa questo bizzarro nome di bimetallismo inventato dal Cernuschi? domandasi l'illustre economista francese. « Il doppio tipo è la più strana chimera che sia entrata nello spirito di uomini pratici, avveduti, sottili; di coloro che vogliono nascondere, sotto il velo dell'interesse pubblico, una situazione difettosa, instabile, anormale, nella quale essi hanno molte occasioni per fare dei profitti tutt'affatto particolari. Il doppio tipo è come l'acqua torbida per i pescatori. » L'accusa veramente ci pare un po' troppo spinta. Ma le frasi adoperate dal Beaulieu sono anche più amare, più accentuate, laddove egli dimostra l'inutilità della prossima conferenza, l'insipienza del proporre, il danno della Francia nel prendervi parte.

RAPPORTO DI VALORE TRA ORO ED ARGENTO

da luogo a luogo e da tempo a tempo ¹⁾

Quando l'Egitto estraeva l'oro dalle miniere di Etiopia e ricorreva ai Fenici per avere l'argento di Spagna e della Sardegna (1600 av. G. C.), il rapporto tra il valore dell'oro e quello dell'argento, accertato

¹⁾ Togliamo la presente nota da un lavoro inedito del prof. Martello, che ha avuto la cortesia di permettercene la pubblicazione.

(Nota della Direzione)

dagli storici sui documenti dell'epoca (io credo poco a codesti documenti), stava come 1 a 13, 33.

Nel 500 av. G. C., il *darico* d'oro valeva 20 *sicli* d'argento, e il *darico* avendo 8 grammi e 3 decigrammi di peso, e il *siclo* grammi 5 ¹/₂, il rapporto stava allora come 1 a 13, 25.

Secondo Erodoto, nel 440 av. G. C., il rapporto era, in Asia, di 1 a 13.

In Grecia, alla fine della guerra del Peloponneso alla morte di Alessandro, si rileva, dai trattati di pace e dalle convenzioni commerciali, che le fluttuazioni di valore tra i due metalli corsero da 1 : 13, 33 a 1 : 11.

In Egitto, sotto i Tolomei, il rapporto fu stabilmente di 1 : 12.

Quando Cesare ritornò dalle Gallie, carico d'oro, il rapporto da 1 : 12, che s'era press'a poco mantenuto durante la Repubblica, scese improvvisamente ad 1 : 9.

Sotto Costantino ed i suoi successori, gli editti concernenti la coniazione delle monete danno il rapporto di 1 : 14, 40.

Durante tutto il medio-evo non pare che il rapporto abbia molte volte variato da circa 1 : 12; lo si accerta tale spesso sotto i Carolingi, e tale lo si trova ripetutamente indicato negli editti dei re d'Inghilterra.

In Italia, verso la metà del XIII secolo, il rapporto oscilla lievemente intorno ad 1 : 10.

Dalla metà del XIV secolo alla metà del XV, nelle città anseatiche, non mutò il rapporto di 1 : 12, ma poi cadde ad 1 : 11, e giunse sino a 1 : 10, 50.

Coll'editto di Medina, Isabella di Castiglia trovò necessario di stabilire il rapporto di 1 : 10, 70.

In Germania, nel 1500, il rapporto era come 1 : 10, 40.

Per gli effetti della scoperta dell'America, gli editti monetari di Francia, d'Inghilterra e di Allemagna alzarono successivamente il rapporto ad 1 : 11, 50, ad 1 : 12, ad 1 : 13, ad 1 : 14, ad 1 : 14, 50 ad 1 : 15; ed i prezzi correnti del mercato di Amburgo e di altre piazze commerciali indicarono lo stesso movimento dal 1500 al 1700.

La legge del 7 germinale anno XI (28 marzo 1803) stabilì il rapporto permanente di 1 : 15, 50. Ma il rapporto vero commerciale fu, nel 1812, di 1 : 16; nel 1875, di 1 : 16, 50; nel 1876, di 1 : 18; e più tardi, in luglio dello stesso anno, di 1 : 20, 06. Nel 1877, il rapporto è disceso ad 1 : 17 ed a 1 : 16, 40, continuando a tendere assai lentamente verso 15 ¹/₂.

Recentemente, il Soetbeer, assicurando di avere esaminato scrupolosamente le ricerche fatte da tutti gli autori, presentava le variazioni di valore avvenute tra oro ed argento dal 1501 al 1878. Eccole riassunte da ventennio a ventennio fra il 1501 e il 1700 inclusivi, per rapporto dell'argento all'oro: 10, 75 — 11, 25 — 11, 30 — 11, 50 — 11, 80 — 12, 25 — 14, 00 — 14, 50 — 15, 00 — 14, 96. Ed eccole da decennio a decennio, fra il 1701 e il 1870 inclusivi, sempre per rapporto dell'argento all'oro: 15, 27 — 15, 15 — 15, 09 — 15, 07 — 14, 93 — 14, 56 — 14, 81 — 14, 64 — 14, 76

— 15,42 — 15,61 — 15,51 — 15,80 — 15,75 — 15,83 — 15,36 — 15,48. Dal 1870 al 1875, il rapporto fu di 15,98. La media del rapporto durante tutto il 1876 fu 17,77; durante il 1877 fu 17,22; durante il 1878, di 17,92.

Le cifre sinora citate paiono scelte a bella posta per dimostrare che le variazioni di valore tra i due metalli sono poco sensibili, e ch'esse rappresentano un certo equilibrio, molto instabile, ma i cui movimenti sono sufficientemente contenuti entro limiti ristretti. Si possono tuttavia citare altre cifre, rispettabili per i nomi che fanno testimonianza della loro esattezza. Così:

Dal 1600 al 600 avanti G. C., secondo le leggi di Manù (1), il rapporto fu, nell'India, di 1:2,50; — secondo Erodoto, nel 350 av. G. C., fu di 1:10, in Macedonia; — secondo Strabone, nel primo secolo dell'era cristiana, fu di 2:1, in Arabia; — secondo i capitolari di Carlo il Calvo, nell'850, fu di 1:12, in Francia; — ed in Francia pure, dal secolo IX al XVI, da Carlo Magno alla scoperta dei metalli preziosi nel nuovo mondo, il rapporto variò, secondo Leber, da 1:12 ad 1:10 (2); — in Italia, secondo il Villani, fu, nel 1252, di 1:8; secondo lo Scaruffi, di 1:12, nel 1379; secondo il Davanzati, di 1:12,50, nel 1588; secondo il Carli, di 1:14,50 nel 1757; — secondo Levasseur, fu di 1:10, in Francia, nel 1230; di 1:10,30, in Atene ed in Oriente, al tempo delle Crociate; di 1:11,50, a Roma, sul finire della Repubblica; e, sotto il dominio dei Barbari, di 1:15,61, di 1:14,44, di 1:18, di 1:15,10, di 1:12,95, di 1:15,37; — secondo Dureau de la Malle, fu, in media, di 1:7, tra il XV e il XVI secolo, in Francia e dappertutto in Europa.

Secondo altri autori, vi fu epoca in cui il rapporto era contemporaneamente di 1:14 nella Spagna, di 1:13 in Francia, di 1:12,50 in Olanda, e contemporaneamente di 1:16 nella Spagna e di 1:11 nell'India; — quand' invece discendeva, a Roma, sotto Diocleziano, a 1:11,30, saliva in Arabia a 2:1; — quando nei Paesi Bassi era di 1:10 (an. 1550), nella Spagna era di 1:16; — allorché, nel 1875, il commercio europeo apriva le porte del Giappone, vi trovava il rapporto di 1:3,16.

Attualmente, negli Stati dell'Unione latina, il rapporto *legale* è di 1:15,50, e lo stesso rapporto vige in Rumania, nella Spagna, in parecchi Stati del Sud-America e in Germania; esso è di 1:15,60 in Olanda; di 1:15,32 in Russia; di 1:15,45 in Austria; di 1:15,57 nel Giappone; di 1:16 (quasi) negli Stati Uniti d'America.

Verso la metà di luglio 1876, l'oncia d'argento segnava sul mercato di Londra il prezzo

(1) Manù è un personaggio favoloso; ma le leggi che gli si attribuiscono (*Manava-Dharma-Sastra*) sono di molto posteriori ai *Vedas*: esse non rimontano che al XII o al XIII secolo av. G. C., ed esse fissano il rapporto di valore fra oro ed argento come 1:2½.

(2) Ecco un passo dell'editto pistense: « *Ut in omni regno nostro, non amplius vendatur libra auri nisi duodecim libris argenti.* »

di 47 *pence*, che corrispondeva al rapporto di 1:20,06, il quale, di fronte al rapporto legale francese adottato dagli Stati dell'Unione latina, costituiva un deprezzamento del 27,73 per 100. Non era mai per lo innanzi caduto così basso il valore dell'argento relativamente a quello dell'oro; è anzi il più basso limite che la storia ricordi, dappoiché sotto l'impero romano, ai tempi di Onorio e di Teodosio, il rapporto non aveva oltrepassato l'1:19,80.

Da una famosa relazione presentata dal Goschen al Parlamento inglese intorno alle oscillazioni nel valore dell'argento, non si debbono trascurare le cifre seguenti, le quali, se non m'inganno, sono prese dai lavori di Rossister W. Raymond. Esse abbracciano tre secoli e mezzo: 1:11,30, nel 1526; 1:11,10 nel 1545 (queste cifre secondo i dati ricavati dalle zecche d'Inghilterra); 1:11,70, nel 1561; 1:11,68, nel 1575 (queste cifre secondo le tariffe delle Zecche di Francia); 1:11,17, nel 1551; 1:11,44, nel 1559 (queste cifre secondo le tariffe della zecca imperiale tedesca); 1:12,10, nel 1604; 1:13,30, nel 1612; 1:13,35, nel 1619 (queste cifre secondo le tariffe della zecca inglese); 1:11,74, nel 1623 (questa cifra secondo le tariffe della Germania del Nord); 1:14,50, nel 1670 (questa cifra secondo le tariffe inglesi); 1:15, nel 1679 (questa cifra secondo le tariffe francesi); 1:15,40, nel 1680; 1:14,97, dal 1687 al 1700; 1:15,21, dal 1701 al 1720; 1:15,80, dal 1721 al 1740; 1:14,74, dal 1741 al 1790; 1:15,42, dal 1791 al 1800; 1:15,61, dal 1801 al 1810; 1:15,51, dal 1811 al 1820; 1:15,80, dal 1821 al 1830; 1:15,67, dal 1831 al 1840; 1:15,83, dal 1841 al 1850; (queste cifre secondo il ragguaglio dei prezzi sulla piazza d'Amburgo).

Secondo il Rossister W. Raymond (*Statistics of mines and mining in the States and Territories West of rocky mountains eing the seventh annual report*) si hanno i dati seguenti, sui quali si appoggiò interamente il Romanelli per compilare e spiegare le notizie accuratissime da lui date sul valore relativo dei due metalli: *Avanti G. C.*: nel 1600, secondo le iscrizioni a Karnac (lista di tributi di Tutmasi), 1:13,33; — nel 708, secondo le iscrizioni cuneiformi sopra piastre metalliche trovate negli avanzi di Koorsabad, e secondo antiche monete persiane, 1:13,33; — nel 440, secondo il computo dei tributi indiani fatto da Erodoto (360 talenti d'oro = 4680 talenti d'argento), 1:13; — nel 400, secondo Senofonte (in Asia), 1:13,33; e secondo Platone (in Grecia), 1:12; — dalla guerra del Peloponneso al tempo di Alessandro, secondo gli scrittori greci, 1:12; 1:13; 1:13,33; sotto i Tolomei (in Egitto), 1:12,50; — nel 218, secondo la legge decretata per la coniazione degli scrupoli d'oro, 1:17,14; — nel 100, secondo il rapporto generale della libbra d'oro ai sesterzi d'argento in Roma, 1:11,91; — al ritorno di Cesare dalle Gallie (an. 49), 1:8,93; — negli ultimi tempi della Repubblica, 1:12. *Dopo G. C.*: sotto Augusto e Tiberio (dall'1 al 37), 1:11,97; — sotto Caligola (37-41), 1:12,17; — sotto Nerone (54-68), 1:11,80; — sotto Vespasiano (69-79), 1:11,54; — sotto Domiziano (81-96),

1:11,30; — sotto Antonino (138-161), 1:11,98; — dal 1104 al 1494, secondo gli arbitrii delle zecche britanniche, 1:9,12; — nel 1260, rapporto medio nelle città commerciali italiane, 1:10,50; — nel 1351, 1:12,30; — nel 1375, 1:12,80; — nel 1403, 1:12,80 — nel 1411, 1:12; — nel 1451, 1:11,70; — nel 1463, 1:11,60, secondo gli statuti della zecca di Lubeca, confermati nell'insieme dalle medie desunte dai conti dell'ordine teutonico, a periodi di 40 anni; — dal 1455 al 1494, 1:10,50; dal 1469 al 1508, 1:9,20, secondo i conti dell'ordine teutonico; — nel 1500, 1:10,50, secondo l'*Aritmetica* di Adam Riese. Si possono qui omettere i dati compresi fra il 1526 e il 1850, perchè sono identicamente gli stessi presentati dal Goschen nel suo rapporto al Parlamento inglese.

Il Bernardakis pubblica alla sua volta un quadro sul valore proporzionale tra oro ed argento, passando da epoca ad epoca e da paese a paese: 1:2,50, nell'India, dal 1600 al 600 av. G. C.; e in ciò quest'autore si appoggia alle leggi di Manù, avvertendo che la esattezza del rapporto fu accertata sul testo dal Burnouf. (1) E prosegue: 1:6, nel mondo antico (600 av. G. C.), secondo Dureau de la Malle (e secondo Grenovius, Rombachet, Arbutnot, citati dal Landrin); — 1:10, in Grecia, nel 600 av. G. C., secondo Grenovius; — 1:12 in Grecia, nel 460 av. G. C., secondo Platone; — 1:13, in Asia, nel 400 av. G. C., secondo Erodoto; — 1:10, in Macedonia, sotto Alessandro (350 av. G. C.); — 1:10, nella Grecia, nel 300 av. G. C., secondo Senofonte, Polluce, ecc.; — 1:13,71 a Roma, nel 207 av. G. C., secondo Grenovius, e 1:10 secondo Godefroid; — 1:11,90, a Roma, sotto Mario (104 av. G. C.); — 1:8,90 a Roma, dal 53 al 47 (lotta tra Cesare e Pompeo); — 2:1 in Arabia, nel 1° secolo, secondo Strabone; — a Roma: 1 a 11,30, sotto Domiziano (90 dopo G. C.); 1:12,50 sotto Costantino (310); 1:14,40, sotto Arcadio (367); 1:18, sotto Onorio (442); — 1:12, in Francia, sotto Carlo il Calvo (850); — 1:10 in Inghilterra, sotto Edoardo il Vecchio (920); — 1:10, in Francia, sotto Luigi IX (1230); — 1:8, in Italia, nel 1252; — 1:12, in Francia, sotto Filippo VI (1339); — secondo Hirsch, 1:11,66, in Europa, nel 1409, e 1:12 nel 1500; — secondo Scherer, 1:10, nei Paesi Bassi, verso il 1550, e 1:11,75, nel 1589; verso il 1700 1:14 nella Spagna, 1:13 nella Francia, 1:12,50 nell'Olanda; 1:16 nella Spagna, nel 1540; ed 1:11, nel 1565, nelle Indie.

Tutte queste cifre indicano più particolarmente le oscillazioni di rapporto da luogo a luogo in tempi diversi, e confondono le disposizioni arbitrarie di legge colla libera azione dei mercati. Non sono per ciò le più acconce a dimostrare le naturali ed inevitabili fluttuazioni del valore che i metalli preziosi subiscono, come ogni altra merce, in un medesimo luogo a tempi diversi, e in luoghi diversi in

(1) Un *mâchâtres* d'argento è dato come equivalente di due *krishnala* d'oro, da cui risulta la proporzione di 1:2 1/2.

un medesimo tempo. Tuttavia provano incontestabilmente che il valore dell'oro e dell'argento è soggetto alla stessa legge che domina tutti i valori; ch'esso, cioè, si ribella indomabile ad ogni disposizione autoritaria, ad ogni arbitrio di prescrizioni.

Fa vergogna il pensare che questa verità, la quale è oggi costretta la scienza di ricordare agli uomini di Stato ed a parecchi illustri scrittori, era insegnata ai volghi, sin dal 1591, quando il Budelius pubblicava la sua opera stupenda *De Monetis et de re nummaria*. Questo insigne giureconsulto fin d'allora avea osservato variare il rapporto tra oro ed argento, che Bodino e Scaruffi pretendevano immutabile come 1:12; ed egli invece lo accertava ad epoche diverse salire e discendere tra 1:16 ed 1:10, e lo determinava, per l'epoca sua, come 1:11,25.

Si può frattanto, in forza delle cifre qui accennate, porre come fatto che il valore relativo dei due metalli variò, attraverso il tempo e lo spazio, dal rapporto di 1:0,50 al rapporto di 1:20,06. Gli estremi della oscillazione sono molto lontani tra di loro, quantunque il tempo che li comprende sia venti volte secolare e rilevanti sieno state le ragioni economiche e politiche che li hanno determinati.

TULLIO MARTELLO.

Società di economia politica di Parigi

Riunione del 5 Gennaio 1881

Il sig. *Passy*, presidente, aprendo la seduta, rammenta che la società è giunta al suo 40° anno di esistenza ed esprime il voto che tutti membri presenti possano ritrovarsi fra 40 anni per celebrarne il giubileo.

Il sig. *Renaud* presenta una relazione fatta dalla commissione permanente di statistica municipale intorno alla pubblicazione di un annuario della città di Parigi per il 1881.

La questione posta in discussione è la seguente: « *Del riconoscimento legale delle Camere sindacali.* »

Il sig. *Giuseppe Garnier* ricorda che un articolo della legge del 91, il quale proclama la libertà delle professioni, ha proibito ogni riunione di persone della stessa professione ed ha loro interdette di riunirsi « con la scusa di occuparsi del loro preteso interesse comune. » Questo articolo troppo severo e contrario alla libertà del lavoro è stato spesso violato e specialmente dalle Camere sindacali che sono state promosse a Parigi per l'intelligente iniziativa del sig. Bonnin, che ha raggruppate un gran numero di professioni parigine con grande vantaggio generale.

Il sig. *Garnier* crede che i promotori delle Camere sindacali d'operai si facciano grandi illusioni, ma che non ostante debba sparire dalla legislazione la proibizione della legge del 1791. A questo scopo

è stato presentato, il 22 novembre decorso, alla Camera dei deputati, un progetto di legge. (1)

Il sig. *Limousin* trova che la questione non è così semplice come sembra a prima giunta. Non si tratta unicamente di accordare ai cittadini una libertà della quale sono stati ingiustamente privati, ma di far sì che l'uso della libertà di associazione per parte di certe persone che esercitano la stessa professione non abbia per conseguenza la soppressione della libertà individuale del lavoro.

Il progetto di legge del governo sui sindacati professionali o per parlare più esattamente sulle « unioni di mestieri » può essere considerato da due punti di vista; quello delle società di industriali e di commercianti, e quello delle associazioni operaie. Dal primo punto di vista è difettoso 1° perchè non contiene l'abrogazione formale della legge del 1791; 2° perchè prescrive alle associazioni di Parigi di presentare alla prefettura di polizia non solo i loro statuti ma la lista dei loro membri; 3° perchè nega ai forestieri il diritto di entrare in un sindacato. Che i forestieri non naturalizzati non godano in Francia dei diritti politici s'intende, ma non s'intende perchè si impedisca loro di far parte di associazioni che hanno per oggetto la difesa dei loro interessi. È evidente che questa disposizione è stata ispirata dalla paura dell'Internazionale, la quale non è stata un pericolo politico, se non quando non si componeva più di sezioni professionali.

Dal punto di vista delle società operaie, i rimproveri che si possono fare al progetto del governo sono più gravi. — Ecco il primo: Il progetto permette l'organizzazione della guerra nell'industria, ma non permette nulla nella stato di pace. Evidentemente la libertà di formare i sindacati professionali

moltiplicherà le società di resistenza tanto da parte dei padroni quanto da parte degli operai. Ne risulteranno numerosi scioperi. Ma se avanti o dopo la lotta si volesse fra una società di padroni ed una società d'operai stipulare un trattato di pace, che stabilisca un *modus vivendi* per un tempo determinato, esse non lo potrebbero, neanche dopo approvato il progetto di legge di cui parliamo.

Anco da un altro punto di vista il progetto è difettoso. Non prevede che le società di persone della stessa professione possano violare la libertà d'altre persone, senza commettere nessun atto previsto e punito dal Codice Penale.

Esiste a modo d'esempio, a Parigi una società la quale non ammette come apprendisti se non i figli di operai della stessa professione. Ve ne è un'altra che limita il numero degli apprendisti e che ne fissa il massimo dell'età. Ve ne è un'altra che proscrive le donne, anche quando lavorano alle stesse condizioni degli uomini, un'altra che proibisce le macchine e certi utensili manuali. La maggior parte di queste società tendono inoltre a metter fuori dagli officii, dove lavorano i loro membri, tutti gli operai non affiliati. Questi sono fatti che attentano alla libertà del lavoro: prevedere e interdire questi fatti alle unioni di mestieri non sarebbe violare la libertà, ma proteggerla.

Gli operai censurano il progetto del governo da un punto di vista loro speciale; gli rimproverano cioè di non conferire ai sindacati la personalità civile. Molti operai vorrebbero questa personalità per trasformare tali associazioni in intraprese industriali e commerciali; essi vorrebbero giungere a costituire in ogni industria una intrapresa unica, che non potesse temere nessuna concorrenza e di cui il capitale sarebbe posseduto in comunione e indivisibilmente da tutti gli operai come collettività; ma di cui non potrebbero mai reclamare la loro parte. Questo sistema è assolutamente chimerico, e non vi è da temere che possa essere applicato, anche se il legislatore francese abrogasse le savie disposizioni che regolano la proprietà e la rendono individuale; ma il vero pericolo consisterebbe nell'assenza di garanzie per i terzi. Questa pretesa deve essere assolutamente respinta; se gli operai vogliono costituire delle società di produzione, essi hanno le leggi sulle società commerciali. Queste leggi possono senza dubbio esser perfezionate, ma non per permettere la proprietà comune.

Un'altra pretesa, che si affaccia, consiste nell'ottenere per le società d'operai il diritto di farsi aggiudicare i lavori pubblici senza prestare cauzione; questo sarebbe un vero privilegio.

Il sig. *Limousin* dice che è stato in passato partigiano di una legge speciale sulle associazioni di persone della stessa professione, ma che nuovi studi l'hanno condotto a questa conclusione: cioè che basterebbero disposizioni d'ordine generale. Esse dovrebbero esser le seguenti: il codice penale invece di interdire tutte le associazioni dovrebbe limitarsi a comminare delle pene contro le associazioni che si propongono uno scopo contrario alla legge. Dovrebbero esser specificati e interdetti gli atti che costituiscono violazione alla libertà del lavoro. Bisognerebbe finalmente estendere il quadro delle società civili, affinché le unioni di mestieri potessero adottare questa forma di associazione. Ciò permetterebbe loro di concludere validamente delle convenzioni che regolassero le

(1) Ecco il testo del progetto di legge:

Art. 1° — Si potranno costituire sindacati professionali composti di più di venti persone che esercitano la stessa professione o lo stesso mestiere, senza la preventiva autorizzazione del Governo alle condizioni prescritte dagli articoli seguenti:

Art. 2° — I sindacati professionali hanno unicamente per scopo lo studio e la difesa degli interessi professionali, economici, industriali e commerciali comuni a tutti i loro membri;

Art. 3° — Quindici giorni prima che un sindacato professionale cominci a funzionare i suoi fondatori dovranno presentare gli Statuti del sindacato e i nomi e gli indirizzi di tutti i membri che lo compongono indicando specialmente coloro che per un titolo qualunque siano incaricati dell'Amministrazione o della Direzione. Questa presentazione avrà luogo per il dipartimento della Senna alla Prefettura di polizia e per gli altri dipartimenti alla *Mairie* del luogo ove il sindacato è stabilito. Questa presentazione dovrà essere rinnovata il 1° gennaio di ogni anno ed a ogni cambiamento di amministratori o di Statuti;

Art. 4° — I sindacati professionali non potranno esser formati che fra sudditi francesi che godano i diritti civili;

Art. 5° — Il difetto di dichiarazione sarà punito con una multa da 16 a 200 franchi; in caso di falsa dichiarazione la multa potrà essere portata a 500 franchi. In caso d'infrazione agli Statuti o alle prescrizioni degli articoli 2° e 4° i tribunali potranno pronunciare lo scioglimento dei sindacati professionali;

Art. 6° — Le disposizioni anteriori che sono contrarie alla presente legge sono abrogate.

condizioni per l'impiego degli operai associati con i padroni associati, di perseguire giudizialmente, quando fosse il caso, i propri funzionari infedeli, e finalmente ciò permetterebbe alle persone lese di adire i tribunali contro le dette società. Quanto agli operai che volessero fare dei loro sindacati tante intraprese industriali dovrebbero uniformarsi alle disposizioni del Codice di Commercio sulle società.

Il signor Limousin termina ripetendo che secondo lui non si tratta di limitare la libertà delle associazioni, ma unicamente di regolare l'uso delle diverse libertà in modo che l'una non produca la soppressione dell'altra, e che in special modo le collettività non possano opprimere gli individui.

Il signor Mercier riconosce che gli operai manifestano sempre una grande sfiducia quando si tratta dei loro interessi generali. Se l'organizzazione delle associazioni sindacali ha per conseguenza di obbligarli a presentare al tribunale di commercio, sia gli Statuti dell'associazione, sia la lista degli associati, essi non faranno ciò che con ripugnanza; ma non si potrebbe tentare qualche altra cosa?

In Inghilterra le associazioni operai e sono poste sotto la protezione immediata della Camera dei Comuni. Non si potrebbe far lo stesso in Francia?

Non bisogna spaventarsi dell'imminente riconoscimento legale delle Camere sindacali e della loro tendenza a divenire associazioni cooperative di produzione. In Inghilterra esistono le *Trade's Unions*, associazioni di tutti gli operai dello stesso mestiere, aventi lo scopo di regolare coi padroni le questioni sui salari. Con questo mezzo si è giunti a risultati maravigliosi, come l'istituzione d'accordo fra le due parti d'una scala mobile dei salari e, al bisogno, l'arbitrato in caso di scioperi. Il genio dei lavoratori inglesi si manifesta nelle unioni di mestieri, quello dei lavoratori francesi nelle società cooperative di produzione; associazioni molto meno potenti delle altre, perchè non comprendono che un piccolo numero di lavoratori dello stesso mestiere.

L'avvenire appartiene forse alla fusione dei due sistemi. Questa tesi è stata sviluppata dall'oratore nella stampa quotidiana alla vigilia del congresso operaio che si riunì a Parigi nel 1876. È evidente che con la nuova legge bisognerebbe facilitare alle associazioni sindacali la loro trasformazione in società cooperative di produzione.

Il signor Renaud fa notare che nel nuovo progetto di legge vi è, prima di tutto, cattiva la prefazione; la quale dice che la legge è destinata ad assicurare la difesa degli interessi dell'industria. Dunque principalmente si tratta di un'arme di guerra, ed è spiacevole che lo stesso legislatore l'abbia presentata sotto questo punto di vista.

Una volta però che la questione è stata sollevata bisogna riconoscere che non si può, in nome dei principii, non aderire al riconoscimento legale dei sindacati. Tuttavia l'esempio del passato deve servirci a stare in guardia. Vi è a Parigi e dappertutto una tendenza dichiarata a ricostituire le antiche corporazioni ed a sopprimere la libertà del lavoro. E ciò che deve innanzi tutto preoccupare il legislatore è di proteggere la libertà *individuale* del lavoro, perchè non vi è nessuno che si occupi dell'individuo, mentre le associazioni finiranno sempre per aver la forza di far prevalere i loro diritti. Le Camere sindacali, quali esistono, non si sono occupate

che dei loro interessi particolari; il legislatore deve mirare più in alto e più lontano.

Bisognerebbe stabilire per legge che ogni limitazione della libertà di lavoro o della libertà di concorrenza che non risulti dal libero esercizio della libertà individuale, una volta provata dovesse esser repressa legalmente. Una volta che si accorda la vita alle associazioni sindacali, si può al tempo stesso mettere un freno alla loro attività. In seguito ciò non sarà più possibile, perchè sarebbe considerato come un'opera di reazione. Le corporazioni hanno impiegato più di quattro secoli per confiscare la libertà del lavoro. Potrebbe rinnovarsi lo stesso fatto; innanzi tutto proteggiamo l'individuo, che spesso è troppo debole per difendersi da sé.

Finalmente non si accordi nessun privilegio a tali associazioni, e soprattutto non si trasformino in Camere di giustizia indipendenti, perchè si metterebbero al disopra della giustizia ordinaria e ne paralizzerebbero l'azione. E che cosa diventerebbero gli individui che agissero isolatamente contro quelle potenze? Prese queste precauzioni bisogna lasciarle fare, perchè esse non possono nuocere all'interesse generale e potranno continuare a rendere i servizi particolari che rendono attualmente.

Il signor Chotteau constata che le Camere sindacali rendono dei servizi. Quando vi sono contestazioni fra due padroni, le Camere sindacali dei padroni sono lì pronte per decidere la controversia; e se la difficoltà esiste fra un padrone e un operaio, intervengono le Camere sindacali miste. Il signor Chotteau racconta di aver assistito ad una intera seduta di una Camera sindacale di padroni. Dopo la seduta si rallegrò con gli arbitri che erano riusciti a metter tutti d'accordo, e questi gli risposero che riescono sempre; si dolsero soltanto di vivere sotto un regime di tolleranza. « E la legge — aggiunsero essi — per riconoscere le nostre associazioni sarebbe già votata se non avessimo contro di noi tutti quelli che vivono di processi, cioè gli uscieri, i procuratori e gli avvocati.

Il signor Chotteau conclude augurandosi che questa opposizione non basti a intimidire i legislatori.

Secondo il sig. Lavollée le camere sindacali hanno reso grandi servizi ed hanno conquistato un'esistenza di fatto che si impone al legislatore. Bisogna per conseguenza regolarizzare l'istituzione, renderla lecita, sottrarla al regime della tolleranza per metterla sotto quello della legge. Ma si deve fare in una legge speciale che abbia di mira esclusivamente i sindacati o dev'essere comprendere questi in una legge generale che riguardi ogni specie di associazioni? Secondo l'opinione espressa dal sig. Limousin, sarebbe preferibile una legge speciale perchè è necessario d'imporre alla creazione delle Camere Sindacali certe condizioni particolari per prevenire, nel seno delle stesse associazioni, le violazioni alla libertà individuale. Non prendendo quelle precauzioni che sono suggerite dall'esperienza si rischierebbe di turbare l'ordine nell'industria e di introdurre non l'armonia ma la guerra.

Questi abusi e questi pericoli, riconosciuti dai partigiani più devoti delle associazioni operaie, sono infatti da temersi. Ma come si vuol rimediare con una legge speciale, con una specie di regolamento legale, proibendo questo o quello? Qualunque cosa si faccia, questo regolamento non sarà mai completo, si verificheranno spesso degli abusi, degli espedienti

che la legge speciale non avrà nè previsti nè puniti. Bisognerebbe continuamente aggiungere nuovi articoli a questa legge, e in tal modo, riducendo grado a grado la libertà di associazione, si arriverà forse a far rimpiazzare il regime di tolleranza che si vuole oggi rimpiazzare.

La legge generale che si applicherà ad ogni associazione non lascerà di certo lo Stato disarmato contro le violazioni che queste forze collettive potessero fare alla proprietà, alla libertà, alla sicurezza del cittadino. Contro le esigenze esorbitanti del capitale o della mano d'opera, contro l'oppressione del consumatore non si trova un rimedio fuorchè nella libertà del commercio, nella concorrenza, nella facoltà di comprare all'estero quando la produzione interna si rifiuta o abusa. In questi casi la legislazione doganale esercita un'influenza decisiva, la libertà delle tariffe è assolutamente necessaria di fronte all'associazione degli interessi. Per queste ragioni il sig. Lavollée ritiene che si debba applicare alle camere sindacali soltanto la libertà con la legge che regola tutte le associazioni.

Il sig. *Brelay* ha conosciuto ed apprezzato il modo di funzionare delle camere sindacali di cui è stato membro. Crede che bisognerebbe guardarsi, dal legiferare troppo su di esse e dal dar loro un carattere speciale differente da quello che si sono date da loro stesse. Per il momento converrebbe limitarsi ad abolire le disposizioni della legge del 1791 sulle corporazioni che oggi sembrano troppo restrittive. Se si volesse andar più oltre ed accordare un riconoscimento speciale alle camere sindacali oltre il diritto di esistere, dove si arriverebbe? A ricostituire dei privilegi, forse con lo scopo di favorire certe associazioni operaie, per metterle in grado di fare certi affari e dispensarle dalle garanzie che si ha l'abitudine di esigere dalle società ordinarie o dai particolari.

Al sig. *Levasseur* sembra che gli oratori che l'anno precedente siano d'accordo sui principii. In fatti stanno due principii l'uno di fronte all'altro: cioè la libertà individuale ed il diritto di associazione che è a sua volta una delle conseguenze ed uno dei modi della libertà. Nessuno contesta più la libertà del lavoro; dunque tutti riconoscono implicitamente la libertà di associazione ed il diritto di formare dei sindacati, ma taluni come i sigg. *Limousin* e *Renaud* temono che questi gruppi, costretti in certe condizioni; possano divenire oppressivi della libertà individuale. Ed hanno le loro buone ragioni per nutrire questo timore.

Il sig. *Levasseur* spiega come la legge del 1791, ispirata dal sentimento esagerato di questo timore è andata al di là dello scopo interdicensi ogni azione collettiva alle persone del mestiere per impedire il riconoscimento delle corporazioni, e come la legge del 1864 sulle coalizioni non abbia tolta questa interdizione; conclude dicendo che dei gruppi si sono formati, malgrado la legge del 1791, ed hanno la loro ragion d'essere. È necessario mettere la legge in armonia coi bisogni e coi costumi, e per conseguenza è bene di dare ai sindacati un'esistenza legale, prendendo tutte le precauzioni che sembreranno utili per tutelare la libertà di ciascuno contro il possibile dispotismo delle associazioni.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 12 Marzo.

La crisi monetaria che per qualche tempo intralciò il commercio dei valori pubblici, pare che voglia sparire davvero, poichè le grandi banche d'Europa continuano a impinguare i loro incassi, e l'oro affluisce nella maggior parte delle piazze, segnatamente a Londra. Un momento si dubitò che l'oro potesse nuovamente emigrare per gli Stati Uniti d'America, ma il cambio a Nuova-York essendo nuovamente salito, questo timore sembra per il momento scongiurato. Il fatto più importante della settimana, dal punto di vista finanziario, è il decreto del Governo francese che fissa per il 17 corrente l'emissione del miliardo di prestito 3 0/0 ammortizzabile, emissione che verrà fatta al tasso dell'83,25 per cento. Siccome per questa sottoscrizione pubblica sono accettati i depositi in rendita e valori, così si prevede che le adesioni raggiungeranno una cifra enorme, e quindi il risultato darà una riduzione colossale che i giornali non si peritano a ritenere della trentesima parte del sottoscritto. Nè può essere diversamente, se si tiene conto che lo stesso titolo precedentemente emesso è quotato all'86,50, e ha quindi un margine di circa 3 1/2 punti. È certo però che la maggior parte di questo splendido utile sarà incassato dai grandi stabilimenti di credito, e dalle grandi case bancarie europee, che concorreranno coi loro enormi mezzi pecuniari e col loro immenso credito a rendere microscopico per le piccole fortune, il risultato definitivo, e da ciò si potrà, se ve ne ha bisogno, convincersi che per le grandi operazioni di credito sieno poi fatte democraticamente col mezzo della sottoscrizione diretta, od aristocraticamente collo affidarle alle varie case e stabilimenti, il risultato è sempre lo stesso, vale a dire che guadagna di più chi ne ha di più, con la differenza nel caso attuale, che se l'operazione fosse stata fatta col secondo mezzo, il Governo avrebbe ottenuto vantaggi maggiori, perchè avrebbe senza dubbio chiesto e ottenuto tasso migliore, a tutto beneficio dell'erario, che è il pubblico.

A Parigi appena pubblicato il decreto di cui più sopra abbiamo parlato, vi fu un momento d'incertezza, ma poi il rialzo la vinse per tutti i valori. Verso la fine peraltro della settimana si ebbe qualche movimento retrogrado, ma il rialzo raggiunto fu in gran parte conservato. Il 5 0/0 da 120 dopo aver raggiunto prezzi più elevati resta a 121,07; il 3 0/0 da 85,20 a 85,30; il 3 0/0 ammortizzabile da 86,30 raggiunto l'87,20 discendeva a 86,50 e la rendita italiana resta allo stesso prezzo cioè a 89,70.

A Londra malgrado gli affari irlandesi e le notizie poco liete del Transwal i consolidati inglesi da 99 1/4 salivano a 99 11/16; la rendita italiana resta invariata a 88 1/4; la turca da 13 1/4 cadeva a 12 7/8 e l'argento fino da 52 1/2 saliva a 52 5/8. Sul mercato libero dello sconto le firme primarie a tre mesi si scontarono a mezzo punto circa al disotto del tasso della Banca.

A Berlino la rendita italiana invariata a 89,70.

Nelle Borse italiane calma assoluta con fermezza relativa.

La rendita 5 per cento da 91 saliva fino a 91,30 in contanti.

Sul 3 per cento si fece qualche piccola operazione intorno a 55.10 e 55.20.

I prestiti cattolici sostenuti però con poche operazioni. Il Blount da 92.25 saliva oggi a 92.60; e il cattolico 1860e64 da 92.60 a 93.20. Il Rothschild invariato a 96.10.

La rendita Turca fu trattata a Napoli da 13.70 a 13.40.

Nei valori bancari affari quasi nulli, e prezzi più o meno sostenuti a seconda delle solidità del titolo.

La Banca Nazionale italiana da 2105 risaliva a 2115; la Banca Toscana da 823 indietreggiava a 803; la Banca Romana da 1100 saliva a 1120; la Generale da 616 a 622; il Credito Mobiliare da 876 a 882 e il Banco di Roma da 576 a 580.

Le azioni tabacchi invariate a 880 circa.

Nei valori ferroviari il movimento non ebbe grande importanza, ma quelli che ebbero contrattazioni migliorarono tutti la loro posizione. Notiamo le azioni meridionali negoziate finora 470; le obbligazioni *idem* a 283.25; le nuove Sarde a 285; le Alta Italia fra 284 e 285; le Trapani in oro a 291.50 e le Montebuoni fra 464 e 465.

Il Credito fondiario sempre sostenuto: Roma saliva a 485; Torino a 505; Milano a 511; Napoli a 498 e Cagliari a 476.

L'oro e i cambj meno sostenuti. I Napoleoni restano a 20.35; il Francia a vista a 101.37 1/2, e il Londra a 3 mesi a 25.48.

Chiudiamo col solito rendiconto del movimento bancario.

La Banca d'Inghilterra nella settimana che terminava il 3 corrente in confronto della precedente, segnava le variazioni seguenti: in *aumento* il numerario di sterline 97,227; la riserva di 499,780, e il conto del Tesoro di 51,364; e in *diminuzione* il portafoglio di sterline 2,368,014; i conti correnti di 1,503,327, e la circolazione di 492,140.

Quadro dell'importazione ed esportazione dei metalli preziosi dal Regno Unito, durante la settimana terminata il 2 corrente.

	Importazione	Esportazione
Oro . . .	£s. 343,966	80,050
Argento . . .	» 151,687	171,528
	£s. 495,653	251,528

La Banca di Francia alla stessa data: in *aumento* il numerario di fr. 9,866,000, e la circolazione di fr. 13,700,000; e in *diminuzione* il portafoglio di fr. 18,264,000; il conto del Tesoro di 12,000,000, e i conti correnti di 47,000,000.

La Banca Nazionale Toscana al 20 gennaio presentava la situazione seguente: *Cassa e riserva* L. 20,026,917.25; *Portafoglio* L. 27,430,565.26; *Anticipaz.* L. 1,107,430; *Circolaz.* L. 51,354,950; *Conti correnti a vista* L. 3,360,281.04; *Idem a scadenza* L. 14,039,626.34.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Il commercio dei grani continua a trascinarsi senza slancio, e con transazioni limitate allo stretto consumo. Le ragioni di questa situazione le abbiamo dette più volte, e quando si è ripetuto che derivava dalle cessate esportazioni dei grani indigeni e

dalle ingenti importazioni di grani esteri, e tutto ciò a motivo del cessato distacco fra la nostra carta-moneta e l'oro, si è detto tutto. Quanto alle campagne la cosa che nei passati giorni tenne in qualche apprensione gli agricoltori, fu la neve e la grandine che visitarono parecchie località della penisola; e infatti cominciarono a spargersi voci di sinistro augurio. Fortunatamente però la paura ebbe una solenne smentita dai fatti, imperocché quelle perturbazioni meteoriche non poterono, per circostanze di tempo e di luogo riuscire funeste. Oggi il tempo si è rabbonito dovunque; la primavera si avvicina con auspici promettenti. Il movimento della settimana è stato il seguente: a *Firenze* i grani gentili bianchi realizzarono da L. 17.25 a 17.75 al sacco di tre staja; i rossi da L. 16.50 a 17, e il granturco da L. 9 a 11.25. — A *Siena* i grani ebbero il prezzo medio di L. 28 all'ettolitro, e i granturchi di L. 17.50.

A *Bologna* i grani del luogo si venderono da L. 27.50 a 28.50 al quintale; i granturchi da L. 18.25 a 19.25 e i risoni vari a L. 24. — A *Ferrara* i grani deboli da L. 27 a 28 ogni 100 chilogrammi, e i granturchi da L. 17.50 a 18. — A *Rovigo* i grani Piave realizzarono da L. 26 a 27 al quintale; i Polesine da L. 25 a 26, e i granturchi da L. 17.50 a 18.50. — A *Verona* mercato fiacco in tutti gli articoli. — A *Milano* il listino segna da L. 26.75 a 29.25 al quintale per i grani; da L. 17 a 19.50 per il granturco, e da L. 28 a 33 per il riso nostrale fuori dazio. — A *Vercelli* i risi con ribasso di 50 centesimi furono contrattati da L. 22.50 a 26.06 all'ettolitro. — A *Torino* i grani fecero da L. 27 a 30.50 al quintale; i granturchi da L. 17.75 a 20.50; la segale da L. 21.50 a 22.50, e il riso bianco fuori dazio da L. 29.50 a 40.50. — A *Genova* i grani indigeni si venderono da L. 28 a 31 al quintale, e le provenienze da Odessa, Danubio e Polonia da L. 21.75 a 24.75 all'ettolitro. — In *Ancona* si fecero i medesimi prezzi dell'ottava scorsa. — A *Barletta* discreti affari nei grani disponibili a L. 26.50, e a *Bari* le bianchette ottennero L. 26 al quintale, e le rossette da L. 25.50 a 25.75.

Sete. — Prese nel loro complesso le disposizioni dei mercati serici non presentano da otto giorni a questa parte che indifferenti variazioni. Dopo l'avvenuto aumento di L. 1 a 2, e per qualche eccezionale articolo anche di L. 3 al chilogrammo, non si è potuto avanzare, per l'assenza della speculazione, tante volte delusa nel suo intento. Solamente l'urgenza dei bisogni di consumazione conviene a sostenere i prezzi; motivo però, altrettanto valido che persuadente. A *Milano* i prezzi furono di L. 74 e 76 per raro organzino extra; L. 71 a 72, per vero classico; L. 68 a 69, per sublime 18|20 e 20|22; L. 65.50 e 66, per belli correnti chiari; L. 64 a 64.50 per buoni correnti 20|24; 22|26 a L. 63. Le trame, nel rango di merito 24|28, ricavate a L. 67; 22|66 buone correnti, smunte di colore a L. 62; 24|30 vendute a L. 60; 34|42 composte da mazzami comuni da L. 51 a 52 incirca.

Nelle greggie facilità di collocamento, purché non rialzate di prezzo. Per extra sempre L. 62 a 63; classiche da L. 60 a 61; sublimi da L. 58 a 59; nel titolo 9.111; belle correnti da L. 56.60 a 57! 11|13 a L. 55; 12|14 buone comuni da L. 53.50 a 54 senza tendenza ad avanzamento. A *Como* gli organzini strafilati classici 18|22 realizzarono da L. 68 a 70; detti correnti belli correnti da L. 66 a 68; le trame classiche 24|28 da L. 66 a 67, e i mazzami 28.40 da L. 52 a 53. — A *Lione* sebbene meno attiva, la settimana passò abbastanza soddisfacente, essendosi ottenuto un nuovo aumento di fr. 1 a 1.50. Le greggie toscane 9|11 di prim'ordine si venderono a fr. 63; gli organzini di Piemonte 20|22 di prim'ordine a fr. 70.

Lane. — La situazione dell'articolo si mantiene in generale a favore dei consumatori. — A *Genova* si venderono alcune partite di lane di Damasco lavate a L. 280 al quintale. — In *Ancona* la discreta corrente

di affari rese la piazza sprovvista delle qualità di Dalmazia, non essendosi ancora verificata alcuna importazione di Taganrog per le esagerate pretese che si fanno all'origine. Le provenienze da Messina si contrattarono a L. 265 al quintale; e le Taganrog viaggianti da L. 285 a 290. — A *Marsiglia* gli arrivi sono quasi nulli, il che fa sì che ad onta delle operazioni poco importanti, i depositi tendono a diminuire.

Spiriti. — In calma e con tendenza al ribasso. — A *Genova* gli spiriti americani di gr. 93 si venderono da L. 150 a 151 al quintale. — A *Milano* i prezzi non subirono alcuna variazione essendosi praticato da L. 151 a 152 al quintale, per i tripli di gr. 94½ senza fusto; da L. 154 a 155 per gli americani di t. 27 e f. g.; da L. 157 a 158 per gli spiriti americani di gr. 94½ e da L. 75 a 80 per l'acquavite in grappa. — A *Parigi* le prime qualità di 90 gr. disponibili si quotarono a Fr. 62.

Vini. — Le pretese dei venditori doventano sempre meno arrendevoli, e derivano da due fatti; dall'assottigliamento dei depositi, specialmente delle qualità buone, e dal continuare delle richieste dall'estero. — Cominciando dalle provincie meridionali troviamo che a *Siracusa* i vini bianchi si pagarono fino a L. 45 all'ettolitro. — A *Gallipoli* si ebbero nuovi aumenti stante le molte spedizioni per la Francia. — A *Iari* si praticò da L. 24 a 38 all'ettolitro. — A *Barletta* da L. 28 a 36. — A *Salerno* le qualità veramente fini da taglio non fu possibile di ottenerle a meno di L. 41 all'ettolitro. — A *Pozzuoli* le schiume rosse si pagarono da L. 46 a 50 all'ettolitro, franco a bordo. — A *Napoli* il mercato si mantenne in rialzo. — Nelle *Marche* i vini comuni si pagarono da L. 27 a 30 all'ettolitro e i migliori da L. 30 a 35. — A *Livorno* si praticò da L. 12 a 15 per ogni soma di 94 litri per i Piano di Pisa; da L. 17 a 19 per i Maremma; da L. 36 a 44 per i vini delle colline di Firenze; L. 38 per i Siena; L. 54 per i Carmignano e da L. 57 a 60 per i Chianti. — A *Bologna* i prezzi variarono da L. 50 a 60 all'ettolitro secondo merito. — A *Mantova* le prime qualità ottennero da L. 48 a 52 e le seconde da L. 38 a 42. — A *Verona* si fecero i prezzi da L. 70 a 80 all'ettolitro dazio consumo compreso. — A *Cuneo* le prime qualità ottennero da L. 58 a 60 all'ettolitro e le seconde da L. 53 a 56.

Caffè. — Gli ultimi incanti tenuti in Olanda nella settimana scorsa che dettero per risultato un aumento di 1½ cent. a 1½ sui prezzi fissati per le qualità buone e gialle; un ribasso di 1½ cent. per le qualità ordinarie, e nessuna variazione per le buone ordinarie, non valsero a fare uscire il genere da quello stato d'inerzia, nel quale trovosi da tanto tempo. Gli affari furono quindi generalmente insignificanti, e i prezzi non subirono notevoli variazioni. — A *Genova* il Rio si è venduto da L. 67 a 69 ogni 50 chilogrammi e il Bahia a L. 61. — In *Ancona* i prezzi praticati furono di L. 285 a 310 al quintale per il Rio; da L. 255 a 275 per il Bahia; di L. 295 a 310 per il S. Domingo e di L. 360 a 390 per il Portoricco. — A *Marsiglia* con piccoli affari il Rio fu negoziato da Fr. 58 a 95 ogni 50 chilogrammi; il Santos da Fr. 65 a 78; il San Domingo di Fr. 72 a 78, e il Portoricco da Fr. 90 a 103. — A *Londra* mercato calmo e pesante, e in *Amsterdam* il Giava buono ordinario fu trattato a 36 1½ cents.

ESTRAZIONI

Prestito 4 p. c. città di Napoli 1871 (obbligazioni da L. 250 oro). — 38ª estrazione trimestrale, 15 febbraio 1881.

Franchi **50000** N. 10511.
» **1000** » 10565 11195 54792.

»	500	»	11586	20817	31120	31869
			38646	70139.		
»	400	»	2715	21549	22785	24734
			25937	43139	44534	62634
			82732	87607.		
»	300	»	781	846	1857	9988
10874	14509	15602	15807	16923	22267	22757
31507	31647	34367	34377	39427	57323	61665
69843	77930.					

Franchi 250	N. 646	1094	1225	1664	1733
2069	2222	2483	2746	2872	3082
3298	3527	4610	5039	5746	7035
8276	9628	10043	10110	10284	10444
11225	11258	11432	11557	11654	13340
13745	14245	15098	15190	15198	15934
18145	18789	19250	19554	20019	20423
21277	22328	22592	23038	23155	23318
24944	25474	26398	26420	26586	26895
27870	29219	29848	30097	30594	31162
31508	32000	32026	32186	32850	33348
33805	34060	34305	34647	35397	35462
35832	36612	36670	36799	39098	40409
40696	40716	41641	42593	43469	43753
46775	47967	48006	48520	48562	48814
49521	49862	49890	50405	51236	51280
52197	52452	52914	53167	53200	53289
53604	54129	54288	54490	54555	54994
56441	57215	57598	58284	58357	58394
59032	59295	60142	60323	60834	61497
62344	63245	64093	64670	65027	66101
67759	69226	69395	69620	70265	70414
70963	71005	71121	72289	73117	73361
74661	76023	78264	80136	80449	80650
81206	81744	82007	82667	82865	83013
83727	84205	84356	84543	84639	84649
85896	86306	86325	86432	86541	86944

Pagamenti dal 1º agosto 1881, a Milano, Banca Lombarda; Napoli, Cassa municipale; Roma, Banca Generale; Firenze, Dufresnefrères; Torino, Banca di Torino; Venezia, Jacob Levi e figli; Livorno, Felice di G. N. Modena e C.; Parigi, Emilio Erlanger e C.; Ginevra e Amsterdam, Banca di Parigi e dei Paesi Bassi; Anversa, Banca d'Anversa; Bruxelles, Società Generale per favorire l'Industria Nazionale.

Prestito 5 p. c. della Provincia di Vicenza pella costruzione della Ferrovia Vicenza-Thiene-Schio, 1874. — Estrazione semestrale, 18 dicembre 1880.

1ª emissione. — 12ª estrazione di 125 obbligazioni rimborsabili in L. 100

N. 100	330	672	772	940	—	1145	1167	1237	1260
1274	1408	1425	1481	1504	1728	1843	—	2045	2144
2218	2373	2439	2619	2714	—	3056	3179	3218	3399
3452	3454	3519	3566	3647	3710	—	4076	4098	4130
4400	4618	4620	4730	4979	—	5029	5091	5137	5157
5552	5642	5776	—	6007	6087	6101	6225	6399	6419
6591	6754	—	7268	7315	7571	7742	—	8032	8141
8350	8385	8415	8651	8804	8818	—	9114	9547	9552
9640	9896	9939	—	10106	10134	10207	10258	10355	—
10410	10411	10507	10575	10640	10857	10926	—	—	—
11045	11163	11304	11644	11887	11965	—	—	—	—
12331	12364	12436	12611	12687	12707	12794	12798	—	—
12846	12924	—	13300	13321	13903	13944	—	—	—
14102	14187	14321	14357	14484	14613	14979	—	—	—
15110	15196	15213	15262	15836	15462	15481	15836	—	—
15926	15954.	—	—	—	—	—	—	—	—

2ª emissione. — 11ª estrazione di 20 obbligazioni rimborsabili in L. 500:

N. 86	143	356	526	564	603	642	787	—	1017
1122	1354	1465	1059	1680	1869	1949	—	2471	2525
2598	2643.	—	—	—	—	—	—	—	—

3ª emissione. — 8ª estrazione di 6 obbligazioni rimborsabili in L. 1000:

N. 249 268 275 368 426 616.

4ª emissione. — 4ª estrazione di 9 obbligazioni rimborsabili in L. 1000:

N. 22 40 378 648 741 792 -- 1026 1059 1255.
Rimborso dal 1° gennaio 1881, a Vicenza, Cassa
della Banca Popolare.

Prestito città di Barletta 1870 (obbligaz. da L. 100
oro). — 50^a estrazione trimestrale, 20 febbraio 1881.

Serie rimborsata 2413

dal N. 1 al N. 50 inclusivo in L. 100.

Sorte	N.	Lire	Sorte	N.	Lire
81	4	50	148	44	100
218	30	50	272	13	100
326	10	50	338	42	50
380	33	50	477	40	50
486	3	50	556	8	50
581	44	50	593	45	400
642	2	100	682	44	50
701	13	50	743	6	50
821	23	50	857	21	50
911	14	100	937	7	50
946	25	100	978	9	50
1011	8	50	1069	17	50
1073	2	50	1118	41	50
1203	6	50	1270	21	100
1312	21	50	1341	20	50
1358	6	100	1389	32	50
1504	28	50	1516	50	50
1518	50	50	1548	42	50
1627	49	50	1647	26	50
1652	43	50	1694	49	100
1703	2	50	1757	41	50
1770	19	50	1779	5	50
1778	46	300	1848	42	100
1890	6	50	1924	50	100000
1963	38	50	1986	26	50
2006	49	300	2054	8	100
2071	8	50	2071	16	100
2129	24	50	2194	32	50
2219	5	50	2232	26	50
2345	2	50	2353	11	50
2385	19	50	2402	32	50
2499	28	50	2506	32	50
2516	18	50	2519	2	50
2533	6	50	2552	19	100
2556	10	50	2570	9	50
2599	44	50	2612	30	50
2665	23	100	2671	42	100
			2765	17	50
			2782	39	50
			2815	41	50
			2838	48	50
			2968	6	50
			3055	12	50
			3068	41	50
			3094	3	50
			3147	15	50
			3173	24	100
			3249	41	50
			3318	40	50
			3407	21	50
			3434	28	50
			3461	37	50
			3528	34	50
			3575	34	50
			3699	40	400
			3712	48	50
			3830	27	50
			3876	6	50
			3936	23	50
			3949	2	50
			4088	25	50
			4125	35	50
			4207	7	50
			4360	48	50
			4525	15	50
			4605	33	50
			4721	27	50
			4890	39	50
			5026	14	50
			5154	47	50
			5252	21	50
			5261	33	1000
			5278	10	50
			5391	31	50
			5425	28	50
			5439	6	50
			5601	50	100
			5626	49	300
			5779	29	50
			5830	13	100
			2772	14	50
			2804	3	50
			2828	16	50
			2887	34	50
			3022	28	50
			3059	44	500
			3076	20	50
			3139	19	100
			3166	21	50
			3196	6	50
			3278	30	50
			3323	46	50
			3416	43	50
			3461	2	50
			3492	31	100
			3542	13	50
			3612	16	50
			3701	41	50
			3741	12	50
			3834	34	50
			3878	15	50
			3946	16	50
			4030	2	50
			4104	22	50
			4188	41	50
			4236	49	50
			4393	11	50
			4546	24	50
			4686	11	50
			4879	7	100
			4893	26	50
			5034	37	50
			5229	21	50
			5253	39	50
			5267	37	50
			5286	35	100
			5408	16	50
			5438	6	50
			5510	49	50
			5613	50	50
			5768	50	50
			5779	43	500
			5852	15	50

Pagamento dei rimborsi e premi dal 20 agosto 1881,
a Barletta, dalla Cassa Comunale, con la trattenuta
delle tasse di ricchezza mobile e di circolazione.

Avv. GIULIO FRANCO *Direttore-proprietario.*

EUGENIO BILLI *gerente responsabile*

STRADE FERRATE ROMANE

A V V I S O

Per fornitura di Petrolio

La Società delle Ferrovie Romane volendo procedere all'accollo della For-
nitura di Chilogrammi 100000 Petrolio raffinato d'America da consegnarsi:

Per Chilogrammi 17000 nel Magazzino Sociale di **Napoli**

» 41000 » **Livorno**

» 22000 » **Ancona**

» 20000 a **Civitavecchia**, apre un concorso a schede se-

grete fra coloro che credessero attendervi.

Il capitolato d'oneri è visibile presso la Direzione Generale della Società in Firenze, Piazza Vecchia Santa Maria Novella, N. 7 e nelle Stazioni di Firenze Centrale, Ancona, Roma, Civitavecchia, Napoli e Livorno.

Le offerte potranno esser fatte tanto per la quantità totale di Chilogrammi 100000 di Petrolio, quanto per quella necessaria ad uno o più dei magazzini suindicati, e dovranno pervenire in busta suggellata, con lettera di accompagnamento, alla Direzione Generale in Firenze, non più tardi delle ore 2 pom. del dì 22 Marzo 1881; le medesime dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione del Cassiere Sociale constatante l'effettuato deposito. Sulla busta contenente l'offerta dovrà esservi l'indicazione:

Offerta per fornitura di Petrolio.

Le suddette offerte saranno aperte dal Comitato di Sorveglianza della Società per presciogliere quella o quelle che gli sembreranno migliori, riservata per altro a se stesso la facoltà di non accettarne veruna, qualora non le giudichi di sua convenienza. Non sarà tenuto conto delle offerte includenti condizioni diverse da quelle stabilite nel relativo capitolato.

Il prezzo del Petrolio dovrà essere scritto in tutte lettere e in cifre della offerta, e questa dovrà pure indicare le Stazioni Sociali di consegna a forma dell'Art 6.º del capitolato.

Firenze, 5 Marzo 1881.

(C. 825)

LA DIREZIONE GENERALE

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

51ª Settimana dell'Anno 1880 — Dal dì 16 al dì 22 Dicembre 1880.

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotto della settimana	281,734.36	13,923.73	86,260.77	278,254.96	9,255.85	1,744.71	2,257.21	673,431.59	1,681	20,946.33
Settimana cor. 1879	242,692.38	10,367.20	67,909.85	183,144.25	10,833.71	3,260.15	1,852.16	520,059.70	1,681	16,131.70
Differenza { in più { meno	39,041.98	3,556.53	18,350.92	95,110.71	» »	» »	405.05	153,371.89	»	4,814.63
	» »	» »	» »	» »	1,577.86	1,515.44	» »	» »	» »	» »
Ammontare dell'Esercizio dal 1 genn. al 22 dicembre 1880	14,950,476.81	745,414.28	2,632,804.70	10,933,598.40	377,374.76	63,993.62	112,129.14	29,816,091.71	1,681	18,184.26
Periodo cor. 1879	14,053,059.04	693,018.97	2,396,046.23	9,595,459.59	362,273.40	71,349.44	120,171.29	27,291,177.96	1,675	16,658.47
Aumento	897,417.77	52,395.31	236,758.47	1,338,138.81	15,101.36	» »	» »	2,524,713.75	6	1,525.79
Diminuzione	» »	» »	» »	» »	» »	7,355.82	7,742.15	» »	» »	» »

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di Chilom. 24 fu aperta all'Esercizio col giorno 31 Marzo 1879.

(C. 825)